

IL CONTRASTO AL “FAST FASHION”
NEL QUADRO DEI REQUISITI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI TESSILI

Rosario Petruso *

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive – 2. Il Regolamento (UE) 2024/1781 per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili – 2.1. I requisiti di progettazione per specifici gruppi di prodotti – 2.2. I soggetti della catena di fornitura – 3. La revisione della Direttiva quadro sui rifiuti: gerarchia dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore nella Direttiva (UE) 2025/1892 – 4. Brevi considerazioni conclusive.

1. – Con l'espressione “moda rapida” (e con l'equivalente inglese “*fast fashion*”) il legislatore dell'Unione europea intende riferirsi a quei modelli di produzione nel settore tessile caratterizzati da una marcata accelerazione dei cicli di progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato dei capi di abbigliamento. Una dinamica industriale e commerciale che incide profondamente sulle abitudini di consumo: i prodotti vengono utilizzati per periodi sempre più brevi e sostituiti con estrema rapidità, alimentando processi insostenibili di sovrapproduzione e relativo sovraconsumo che amplificano le criticità ambientali, sociali ed economiche del settore ¹.

La locuzione “moda rapida” - inizialmente adoperata dalla Commissione europea nella Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari del 30 marzo 2022 ² - è ormai stabilmente integrata nell'apparato concettuale

* Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Palermo.

¹ Come si evince dai *considerando* n. 49 e n. 57 del reg. (UE) 2024/1781, il settore tessile è oggi considerato uno dei comparti produttivi maggiormente impattanti sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Gli elevati volumi di produzione, la crescente accelerazione dei cicli di consumo e la breve durata d'uso dei prodotti, accentuati dalle pratiche del *fast fashion*, determinano un significativo spreco di risorse e un aumento della produzione di rifiuti, ponendosi in contrasto con gli obiettivi di circolarità, efficienza nell'uso delle risorse e riduzione degli impatti ambientali perseguiti dall'Unione europea.

² Comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 [COM (2022), 141 definitivo], *Stra-*



del legislatore. Il Regolamento (UE) 2024/1781³, che definisce il quadro per l'adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, utilizza l'espressione, sostanzialmente equivalente⁴, di "moda veloce", mentre la Direttiva (UE) 2025/1892⁵, che modifica ed integra la normativa quadro sui rifiuti, ne consolida l'impiego e vi affianca una nozione ancor più spinta, quella di "moda ultra rapida" ("*ultra-fast-fashion practices*"), quale espressione delle trasformazioni in atto nei modelli distributivi del settore tessile indotte dalla digitalizzazione⁶.

Se in una fase iniziale tali fenomeni erano associati soprattutto a grandi catene di abbigliamento - quali *H&M*, *Zara* o *Forever 21*⁷ - la cui capacità di rinnovare con frequenza le collezioni rappresentava l'elemento distintivo del comparto, oggi la rapidità di tali processi si è ulteriormente intensificata. Piattaforme del commercio elettronico, quali *Shein*, *Temu*, *AliExpress* o *Wish*, facendo leva su strumenti di analisi algoritmica delle tendenze di mercato e su filiere produttive estremamente flessibili, immettono con cadenza quotidiana sul mercato un numero estremamente elevato di nuovi articoli, spesso organizzati in micro-collezioni, contribuendo ad amplificare in modo significativo le criticità ambientali, sociali ed economiche insite nel modello.

Le pratiche del "*fast fashion*" sollevano di conseguenza un ventaglio di questioni di notevole complessità quando vengono analizzate attraverso la lente giuridica. Esse pongono problemi rilevanti sui piani del diritto della concorrenza, della tutela della proprietà intellettuale, della protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori e, non da ultimo, di tutela dell'ambiente⁸.

regia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, par. 1.

³ Reg. (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la dir. (UE) 2020/1828 e il reg. (UE) 2023/1542 e abroga la dir. 2009/125/CE.

⁴ Si noti che, nelle versioni in lingua inglese dei documenti citati nel testo, è sempre adoperata l'espressione "*fast fashion*".

⁵ Dir. (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la dir. 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

⁶ Cfr. *considerando* n. 40.

⁷ Sul punto, cfr. M. K. Brewer, *Slow Fashion in a Fast Fashion World: Promoting Sustainability and Responsibility*, in *Laus*, 2019, 8, 24.

⁸ Come rilevato in dottrina, la concomitante riduzione dei costi di produzione e l'accelerazione estrema dei cicli manifatturieri hanno favorito l'affermazione del modello del *fast fashion*, creando un contesto particolarmente critico sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale. Sul

Accanto a tali profili critici, al fenomeno del “*fast fashion*” viene riconosciuto il merito di aver favorito una certa “democratizzazione” della moda, rendendo accessibili a fasce sempre più ampie della popolazione capi ispirati alle tendenze delle passerelle grazie a prezzi estremamente contenuti.

Anche questo processo di apertura del mercato della moda a fasce più ampie di consumatori si è, tuttavia, rivelato foriero di esiti divergenti: per un verso, il costo ridotto per gli acquirenti finali si traduce in esternalità negative lungo l'intera filiera, che il diritto è chiamato a individuare, disciplinare e, ove possibile, mitigare. Per altro verso, il vantaggio economico percepito dai consumatori appare, in larga misura, illusorio: la riduzione dei prezzi incentivata, infatti, l'acquisto di più capi, spesso caratterizzati da una minore durabilità, ed alimenta una vera e propria «cultura della moda veloce»⁹, con il risultato di un incremento complessivo della spesa pro capite¹⁰.

All'interno di questa complessa cornice si inserisce la Strategia dell'Unio-

punto, cfr. R. Vyas, *Slow Fashion, Fast Fashion and Intellectual Property Rights*, in *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 8(1), 43 ss. La capacità di replicare rapidamente le tendenze emergenti consente infatti agli operatori del settore di immettere sul mercato capi che riproducono le creazioni originali, spesso prima ancora che queste ultime raggiungano la distribuzione ufficiale. Tale dinamica, resa possibile dalla compressione dei tempi di design e produzione, mette in discussione l'effettività degli strumenti tradizionali di protezione delle opere di moda e accentua l'asimmetria competitiva tra imprese innovative e imprese imitative. V. anche S. Augenhofer, G. Monti, *Competition Law and the Fashion Industry: Limits to Brand Management*, in *The Handbook of Fashion Law*, 2025, a cura E. Rosati-I. Calboli. Sulla mancanza di tutele per i lavoratori del comparto, cfr., per un primo approccio S. Smalling, *The Rise of Fast Fashion and The Lack of Protections in the Garment Worker Industry*, in *The International Law Review Association Student Forum*, 2022, 1, 1 ss. Più in generale, sulle molteplici e complesse questioni giuridiche connesse al modello produttivo e distributivo del *fast fashion*, cfr. il volume *The New Frontiers of Fashion Law*, a cura di R. E. Cerchia-B. Pozzo, MDPI, 2020.

⁹ Cfr. *considerando* n. 57 reg. (UE) 2024/1781. La letteratura pone in evidenza un inevitabile paradosso della moda rapida: il fatto cioè che la relativa industria è strutturalmente orientata a rinnovarsi costantemente per soddisfare il desiderio dei consumatori di possedere capi esclusivi e alla moda. Tuttavia, non appena un determinato stile diventa popolare, perde la sua esclusività, generando la necessità di nuove tendenze. Sul punto, cfr. Brewer, *Slow Fashion*, cit., 24.

¹⁰ Come rilevato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 30 marzo 2022 sulla Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, tra il 1996 e il 2018 nell'Unione i prezzi dell'abbigliamento sono diminuiti di oltre il 30% rispetto all'inflazione, mentre la spesa media delle famiglie per l'abbigliamento è aumentata. Un dato, questo, che rappresenta un eloquente segno dei tempi: dimostra infatti come il modello del *fast fashion* non abbia realmente prodotto benefici economici per i cittadini, ma abbia piuttosto alimentato un ciclo di consumo accelerato, con conseguenze problematiche tanto sul piano socioeconomico quanto su quello ambientale.

ne Europea per prodotti tessili sostenibili e circolari del 2022, che si propone gli ambiziosi obiettivi di «porre fine alla sovrapproduzione e al consumo eccessivo di capi di abbigliamento» e di rendere «la moda rapida fuori moda», promuovendo paradigmi alternativi in cui la durata, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti divengono criteri di progettazione progressivamente generalizzati e destinati a permeare in modo crescente l'intero settore ¹¹.

Obiettivo del presente lavoro è esaminare, a oltre tre anni dalla Comunicazione della Commissione, l'effettiva attuazione di tale Strategia. In questa prospettiva, l'analisi si concentrerà su due strumenti attuativi e sul modo in cui essi si integrano reciprocamente: da un lato, il Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024, che definisce il quadro per l'adozione di requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili; dall'altro, la Direttiva (UE) 2025/1892 del 10 settembre 2025, che interviene sulla Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, introducendo disposizioni specifiche per il settore tessile ¹². Sebbene tali strumenti normativi non siano ancora pienamente applicabili - il Regolamento (UE) 2024/1781 presuppone l'adozione di atti delegati della Commissione recanti le specifiche tecniche di progettazione, mentre la Direttiva (UE) 2025/1892 richiede il recepimento da parte degli Stati membri - essi delineano con chiarezza la linea di intervento tracciata dal legislatore europeo. L'obiettivo è superare il tradizionale modello lineare di produzione, basato sulle fasi di progettazione, fabbricazione, utilizzo e scarto, a favore dell'affermazione di modelli produttivi di tipo circolare: in questa prospettiva, sono promosse pratiche quali il riutiliz-

¹¹ Cfr. il par. 3.2. della Comunicazione prima citata, intitolato "*Porre fine alla sovrapproduzione e al consumo eccessivo di capi di abbigliamento: rendere la moda rapida fuori moda*". In questo contesto, il dibattito sul tessile non può prescindere dall'alternativa offerta dal movimento dello "*slow fashion*", che si propone come contrappeso etico e sostenibile al modello della moda veloce. Le imprese che operano secondo i principi dello *slow fashion* privilegiano la qualità, l'artigianalità e la trasparenza nella produzione, utilizzando materiali organici, riciclati o di maggiore durata e garantendo condizioni di lavoro più sicure e retribuzioni più elevate lungo l'intera filiera. I capi prodotti secondo questo approccio, pur presentando un prezzo unitario più elevato, mantengono maggiore longevità e adottano stili più duraturi, contrastando la logica del consumo rapido e usa-e-getta. Sul punto, cfr. Brewer, *Slow Fashion*, cit., 25 ss.

¹² Una strategia che si completa con altri strumenti normativi, come, ad esempio, la dir. (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il reg. (UE) 2017/2394 e le dir. (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

zo, il noleggio, la riparazione e la vendita al dettaglio di beni di seconda mano, con la finalità non solo di ridurre l'impatto ambientale del settore, ma anche di offrire ai cittadini concrete opportunità di risparmio ¹³.

2. – Con il Regolamento (UE) 2024/1781, che istituisce un quadro normativo per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a un'ampia gamma di prodotti immessi sul mercato dell'Unione, il legislatore europeo intende accelerare la transizione verde avviata con la strategia di crescita sostenibile sottesa al Green Deal europeo ¹⁴.

Tale intervento normativo mira a incidere in modo significativo sia sui processi produttivi sia sui modelli di consumo, orientando progressivamente il mercato verso livelli sempre più elevati di sostenibilità ambientale ¹⁵. Con la pubblicazione nell'aprile 2025 del Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica, si è entrati nella fase propriamente attuativa del Regolamento ¹⁶.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1781, questo primo Piano di lavoro individua un insieme di prodotti ai quali accordare priorità regolatoria ¹⁷: tra questi figurano i prodotti tessili e, in particolare, gli indumenti e le calzature ¹⁸. Il settore tessile, secondo la

¹³ Cfr. Comunicazione, cit., par. 2.1. e dir. (UE) 2025/1892, *considerando* n. 3 e n. 34.

¹⁴ Com'è noto, il Green Deal europeo è la strategia di crescita sostenibile dell'Unione europea, illustrata nella Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 [COM (2019), 640 definitivo].

¹⁵ Cfr. *considerando* n. 1 e n. 2 reg. 2024/1781/UE, cit., che individua, tra i propri obiettivi, anche il consolidamento della posizione dell'Unione europea quale leader mondiale dell'economia circolare entro il 2030.

¹⁶ Comunicazione della Commissione del 16 aprile 2025 [COM (2025), 187 definitivo], "*Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica*".

¹⁷ Cfr. *considerando* n. 5 e n. 49, ove si attribuisce alla Commissione il compito di stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare. La Commissione europea, con la Comunicazione del 16 aprile 2025, ha individuato, ai sensi dell'art. 18.3 del reg. 2024/1781/UE, i prodotti su cui concentrare le attività fino al 2030 nell'ambito della disciplina sulla progettazione ecocompatibile. In particolare, il Piano individua quattro settori merceologici di riferimento: i prodotti tessili (con specifico riguardo all'abbigliamento), i mobili, gli pneumatici e i materassi.

¹⁸ Come evidenziato dal *considerando* n. 49, la scelta di intervenire sui tessili risponde alla necessità di concentrare gli sforzi normativi sui prodotti che possono contribuire più rapidamente al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione.

Commissione europea, presenta un elevato potenziale di miglioramento sotto molteplici profili riconducibili alla sostenibilità ambientale: dall'allungamento della durata di vita dei prodotti all'uso più efficiente dei materiali, fino alla riduzione degli impatti ambientali legati al consumo di acqua ed energia, alla produzione di rifiuti e alle emissioni climalteranti ¹⁹.

Su queste basi, la Commissione è ora chiamata a dare attuazione al Regolamento (UE) 2024/1781 attraverso la progressiva adozione di atti delegati, recanti requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile. Con specifico riferimento ai tessili e agli articoli di abbigliamento, il calendario indicativo contenuto nel Piano di lavoro prevede l'adozione dei primi atti delegati a partire dal 2027.

Per conseguire gli obiettivi di accelerare la transizione verde, incidere sui processi produttivi e sui modelli di consumo e rendere i prodotti sostenibili lo standard di riferimento nel mercato dell'Unione, il Regolamento (UE) 2024/1781 adotta il medesimo impianto metodologico già sperimentato con la Direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (c.d. Direttiva Ecodesign) ²⁰. Com'è noto, quest'ultima ha istituito un quadro normativo - fondato sull'introduzione graduale di requisiti vincolanti, definiti per singole categorie di prodotti mediante misure di esecuzione - che ha consentito di ottenere risultati significativi in termini di riduzione della domanda di energia primaria nell'Unione e, più in generale, di miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti immessi sul mercato europeo. In tale limitato contesto di riferimento, la Direttiva 2009/125/CE ha progressivamente integrato anche requisiti riconducibili alla dimensione circolare della sostenibilità - quali la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità - dimostrando come l'approccio ecodesign possa operare efficacemente non solo sul versante dell'efficienza energetica, ma più in generale sull'intero ciclo di vita del prodotto ²¹.

Muovendo da questa esperienza, il legislatore europeo ha ritenuto che lo stesso modello regolatorio potesse essere replicato con riferimento ad «altri gruppi di

¹⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione del 16 aprile 2025 [COM (2025), 187 definitivo].

²⁰ Dir. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

²¹ Cfr., in particolare, l'Allegato I "*Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile*".

prodotti»²², al fine di adempiere agli impegni assunti con il Green Deal europeo e di affrontare in modo sistematico gli aspetti chiave della sostenibilità ambientale mediante requisiti armonizzati e giuridicamente vincolanti²³.

In questa prospettiva, il Regolamento (UE) 2024/1781 amplia l'ambito applicativo dell'originario approccio ecodesign inaugurato con la Direttiva 2009/125/CE, estendendone l'applicazione alla più ampia gamma possibile di prodotti e garantendo che solo quelli conformi ai requisiti stabiliti possano essere immessi sul mercato dell'Unione²⁴: una scelta che, da un lato, favorisce la libera circolazione delle merci evitando frammentazioni normative a livello nazionale e, dall'altro, mira a ridurre in maniera strutturale gli impatti ambientali negativi lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti.

2.1. – Al fine di conseguire gli obiettivi prima individuati, Il Regolamento (UE) 2024/1781 incarica la Commissione europea di individuare, mediante atti delegati, «requisiti di progettazione» per specifici «gruppi di prodotti»²⁵, disciplinando, singolarmente o in combinazione²⁶, due profili complementari: le prestazioni del prodotto (definite per mezzo di «requisiti di prestazione»²⁷) e le informazioni sul prodotto (definite per mezzo di «obblighi di informazione»²⁸). I requisiti di prestazione rispondono all'esigenza di migliorare la sostenibilità dei prodotti grazie all'adozione di specifici stan-

²² *Considerando* n. 12.

²³ Il legislatore giustifica l'intervento di armonizzazione rilevando al *considerando* n. 5 che la proliferazione di iniziative nazionali volte a migliorare la sostenibilità dei prodotti rischia di generare una frammentazione del mercato interno, compromettendo la libera circolazione delle merci e l'efficacia complessiva delle politiche ambientali dell'Unione.

²⁴ Cfr. *considerando* n. 5 e n. 119. Più nel dettaglio, con tale reg. si mira a garantire che i «beni fisici» immessi sul mercato dell'Unione diventino sempre più sostenibili e conformi ai principi dell'economia circolare. Cfr. anche *considerando* n. 12 e n. 13 e art. 1.2. Sono, però, previsti gruppi di prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del reg. (cfr. art. 1.2).

²⁵ Ai sensi dell'art. 2.5 per «gruppo di prodotti» si intende l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore».

²⁶ Cfr. *considerando* n. 28, ove si precisa che a seconda dei casi, gli obblighi di informazione possono essere definiti in aggiunta ai, o al posto dei, requisiti di prestazione riguardanti lo stesso parametro di prodotto.

²⁷ Cfr. art. 6.

²⁸ Cfr. art. 7.

dard produttivi (quantitativi e qualitativi)²⁹; gli obblighi di informazione puntano, invece, a promuovere comportamenti virtuosi dei consumatori, fornendo loro prima dell'acquisto dati utili per effettuare scelte sostenibili³⁰.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, il Regolamento impone requisiti di progettazione ecocompatibile per migliorare alcuni «aspetti del prodotto»³¹, cruciali dal punto di vista della sostenibilità. In particolare, l'art. 5 fa riferimento, tra gli altri, ad aspetti quali la durabilità, l'affidabilità, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento, riparabilità e ricondizionamento, l'eventuale presenza di sostanze che destano preoccupazione, l'efficienza energetica e idrica, il contenuto di riciclato, le possibilità di recupero dei materiali e di riciclabilità, gli impatti ambientali e la produzione prevista di rifiuti³².

Tenendo conto di questi aspetti, i requisiti armonizzati di progettazione ecocompatibile mirano a prevenire - in relazione alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di prodotto - l'obsolescenza precoce, spesso causata da scelte progettuali inadeguate, dall'uso di componenti poco robusti, dalla difficoltà di smontare parti essenziali, dalla carenza di informazioni per la riparazione o di pezzi di ricambio³³.

Oltre a contrastare il rapido deperimento dei prodotti, i requisiti di progettazione ecocompatibile puntano a limitare l'uso di sostanze chimiche pericolose e a migliorare l'efficienza energetica dei singoli prodotti³⁴. Con l'adozione di tali requisiti si intende, inoltre, ridurre la produzione di rifiuti, abbassando al contempo l'impronta ambientale e quella di carbonio³⁵.

In linea con questi obiettivi, il Regolamento (UE) 2024/1781 impone, sul fronte specifico dei «requisiti di prestazione», standard cui i prodotti dovranno essere conformati per garantire un certo livello di sostenibilità. Tali

²⁹ Cfr. art. 6 e allegato I. Come precisato dal *considerando* n. 24, i requisiti di prestazione dovrebbero riguardare un parametro di prodotto «inerente a un aspetto mirato del prodotto per il quale sia stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale».

³⁰ Cfr. art. 7 e *considerando* n. 28 e n. 30.

³¹ Cfr. art. 5.

³² Cfr. art. 5.1 e allegato I.

³³ Cfr. art. 5.2. Con riferimento ai prodotti muniti di tecnologie digitali si fa anche riferimento all'interruzione del funzionamento del software dopo un aggiornamento del sistema operativo o dalla mancata fornitura degli aggiornamenti necessari.

³⁴ Cfr. *considerando* n. 6.

³⁵ Obiettivi, questi ultimi, messi in rilievo, per quanto concerne la «moda istantanea», nella Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, cit., par. 3.2.

standard non riguardano come un prodotto dovrà essere progettato nel dettaglio, ma si concentrano sui risultati che dovranno essere conseguiti in termini di prestazioni e possono includere uno o entrambi i seguenti elementi: a) «livelli minimi o massimi rispetto a uno specifico parametro di prodotto o a una combinazione di parametri di prodotto»³⁶; b) «requisiti non quantitativi che mirano a migliorare le prestazioni in relazione a uno o più di tali parametri di prodotto»³⁷: indicazioni, cioè, qualitative, volte a migliorare aspetti specifici del prodotto senza fissare valori numerici³⁸.

Con riferimento agli «obblighi di informazione», il Regolamento (UE) 2024/1781 prevede, invece, l'introduzione di un «passaporto digitale»³⁹ per la registrazione, il trattamento e la condivisione, per via elettronica, delle informazioni relative ai prodotti tra le imprese della catena di fornitura, le autorità e i consumatori⁴⁰. Nello stesso ambito, è altresì previsto - in funzione delle singole categorie di prodotto - che il bene sia accompagnato da informazioni sulle prestazioni (quali dati relativi alla riparabilità, alla durabilità e all'impronta di carbonio o ambientale), da istruzioni destinate ai clienti (linee guida su installazione, uso, manutenzione, riparazione e installazione di sistemi operativi di terzi), nonché da informazioni rivolte agli impianti di trattamento (indicazioni sullo smontaggio, sul riutilizzo, sul ricondizionamento, sul riciclaggio o sullo smaltimento) e da altre informazioni utili, quali elementi idonei a favorire scelte di consumo sostenibili, la conservazione del valore del prodotto e il suo corretto trattamento a fine vita⁴¹. Queste informazioni dovranno essere chiare, facilmente comprensibili e adattate alle caratteristiche sia dei gruppi di prodotti interessati sia dei destinatari delle informazioni⁴².

La definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile da parte della Commissione mediante atti delegati costituirà il presupposto per una successi-

³⁶ Cfr. art. 6.2. lett. a). Come, ad esempio, un livello di efficienza energetica o una soglia di consumo di risorse.

³⁷ Cfr. art. 6.2. lett. b).

³⁸ Ad esempio, un dispositivo tecnologico potrebbe dover essere progettato per consentire un facile smontaggio, così da agevolare la riparazione o il riciclo.

³⁹ Cfr. art. 9.

⁴⁰ Cfr. l'allegato III al reg. Ad esempio, dovranno essere incluse informazioni quali l'identificativo univoco di prodotto, la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica, il manuale utente, le istruzioni, le informazioni concernenti il fabbricante o l'importatore.

⁴¹ Cfr. art. 7.

⁴² Cfr. art. 7.2 c).

va fase di standardizzazione tecnica, finalizzata a garantire un'applicazione omogenea di tali requisiti all'interno del mercato interno⁴³. In tale contesto, gli atti delegati potranno prevedere il rinvio a norme armonizzate per le procedure di accertamento e verifica della conformità, in linea con il sistema della nuova armonizzazione tecnica introdotto dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 e oggi disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1025/2012.

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate applicabili fa sorgere una presunzione di conformità ai requisiti di ecodesign per i prodotti che vi si conformano⁴⁴. In tal modo, la normalizzazione assolverà a una duplice funzione: da un lato, assicurerà certezza giuridica agli operatori economici; dall'altro, eviterà ostacoli agli scambi e frammentazioni regolatorie, garantendo un'applicazione coerente e tecnicamente verificabile delle prescrizioni di sostenibilità in tutta l'Unione⁴⁵.

In chiusura di questo paragrafo, merita di essere richiamata un'ulteriore novità introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1781 nell'ottica del rafforzamento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Di particolare rilievo per il comparto tessile è, infatti, lo strumento volto a disincentivare la sovrapproduzione, consistente nella progressiva istituzione di un quadro normativo armonizzato finalizzato a prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Una pratica, quest'ultima, ampiamente diffusa nel settore, che il legislatore europeo intende contrastare in modo progressivo, muovendo dall'enunciazione di un principio generale volto a prevenire la distruzione dei prodotti invenduti⁴⁶, dall'introduzione di specifici obblighi di trasparenza in relazione ai beni di cui gli operatori economici si disfano⁴⁷ e dalla previsione di veri e propri divieti di distruzione per determinate categorie di

⁴³ Cfr. *considerando* n. 39 e n. 80.

⁴⁴ Cfr. *considerando* n. 80 e n. 82. Al fine di consentire agli operatori economici di dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile e alle autorità competenti di verificarla, il reg. attribuisce alla Commissione il potere di stabilire procedure di valutazione della conformità adeguate e proporzionate alla natura dei prodotti e dei parametri disciplinati. Tali procedure sono selezionate, in coerenza con il diritto dell'Unione, tra i moduli previsti dal reg. stesso (il controllo interno, di cui all'allegato IV) e quelli di cui alla decisione n. 768/2008/CE, con possibilità di adattamento da parte della Commissione ove necessario.

⁴⁵ In assenza di norme armonizzate pertinenti, resta ferma la possibilità per la Commissione di adottare specifiche comuni, tramite atti di esecuzione. Cfr. *considerando* n. 81.

⁴⁶ Cfr. art. 23 "Principio generale per prevenire la distruzione".

⁴⁷ Cfr. art. 24.

prodotti⁴⁸, tra cui figurano gli articoli di abbigliamento, le calzature e i relativi accessori⁴⁹. In tal modo, il Regolamento introduce un meccanismo che incide direttamente sulle dinamiche di sovrapproduzione proprie del comparto tessile e in particolare del *fast fashion*, contrastando l'eliminazione sistematica dell'invenduto e orientando le strategie produttive e commerciali verso modelli più coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2.2. – Definita la cornice degli strumenti normativi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1781 per promuovere modelli di produzione ecocompatibile, è ora necessario soffermarsi sui soggetti della «catena di fornitura»⁵⁰, chiamati a garantire la conformità dei prodotti e suscettibili di sanzioni in caso di violazioni⁵¹.

Il legislatore distribuisce tali responsabilità in funzione del ruolo concretamente svolto da ciascun «operatore economico» all'interno della «catena di fornitura»⁵².

Entrando nel merito delle singole disposizioni, si attribuisce un ruolo centrale al «fabbricante»⁵³, inteso come l'operatore economico che prende materialmente parte all'attività di fabbricazione del prodotto. Ai sensi dell'art. 27, su tale

⁴⁸ Cfr. art. 18 e, in particolare, art. 25 che rinvia all'allegato VII.

⁴⁹ L'allegato VII, intitolato "*Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici*" è tutto dedicato ai prodotti tessili. Alla Commissione è attribuito il potere di estendere o modulare il divieto mediante atti delegati. In particolare, la Commissione potrà intervenire sia aggiungendo nuovi prodotti all'elenco di quelli la cui distruzione è proibita, sia prevedendo deroghe circoscritte e proporzionate, ad esempio per motivi di salute o sicurezza, sulla base dei dati raccolti attraverso obblighi di trasparenza imposti agli operatori economici. Cfr. *considerando* nn. 55 – 59. A tal fine sono previsti obblighi di trasparenza che impongono agli operatori economici di indicare le categorie di prodotti invenduti distrutti, i motivi della loro eliminazione, le modalità di trattamento dei rifiuti e le misure adottate o pianificate per prevenirne la distruzione (*considerando* n. 56).

⁵⁰ Cfr. art. 2.10.

⁵¹ Ai sensi dell'art. 74, le sanzioni applicabili in caso di violazione del reg. saranno stabilite dagli Stati membri.

⁵² Cfr. *considerando* n. 61. Si noti che per «operatore economico» si intende «il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica» (cfr. art. 2.46).

⁵³ Cfr. art. 2.42 ove il «fabbricante» è definito come: «la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio».

soggetto gravano una serie di obblighi volti a garantire la conformità del prodotto al quadro normativo europeo. In particolare, il fabbricante deve assicurare che i prodotti siano progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati ⁵⁴, che siano corredati delle informazioni richieste dal Regolamento ⁵⁵ e che siano dotati di un passaporto digitale del prodotto ⁵⁶. A tali obblighi si affianca, inoltre, la responsabilità di svolgere – direttamente o tramite terzi – la procedura di valutazione della conformità, nonché di predisporre e conservare la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'immissione e della messa in servizio del prodotto sul mercato ⁵⁷. A ciò si aggiungono l'obbligo di predisporre la dichiarazione UE di conformità, di apporre la marcatura CE e di conservare la relativa documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato ⁵⁸. Infine, il Regolamento pone a carico del fabbricante la responsabilità di garantire, nell'ambito delle produzioni in serie, il mantenimento nel tempo della conformità dei prodotti ai requisiti applicabili, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nel processo produttivo, nella progettazione o nelle caratteristiche del prodotto, nonché degli aggiornamenti delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre specifiche tecniche di riferimento ⁵⁹.

Rispondono allo stesso titolo del fabbricante quegli operatori economici che immettono il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, nonché coloro che lo modificano in modo tale da incidere sulla sua conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento ⁶⁰.

Poiché i requisiti di progettazione ecocompatibile si applicano tanto ai prodotti fabbricati all'interno dell'Unione quanto a quelli provenienti da paesi ter-

⁵⁴ Cfr. art. 27.1.

⁵⁵ E, in particolare, delle informazioni previste dall'art. 7.

⁵⁶ Cfr. art. 9.

⁵⁷ Cfr. *considerando* n. 62.

⁵⁸ Cfr. art. 27.2 e 27.3 e, in particolare, art. 43 («Valutazione della conformità») e art. 44 («Dichiarazione UE di conformità»).

⁵⁹ Sui numerosi ulteriori adempimenti che devono essere assolti dal fabbricante, cfr. art. 27.

⁶⁰ Più nel dettaglio, gli importatori e i distributori sono considerati «fabbricanti» ai fini del reg. se: «a) immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, conforme agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 4; o b) modificano un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla sua conformità ai requisiti definiti negli atti delegati» (cfr. art. 34, rubricato «Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori», *considerando* n. 69 e art. 2.42).

zi, il Regolamento (UE) 2024/1781 disciplina anche la figura dell'«importatore», ossia l'operatore economico che provvede alla prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un prodotto realizzato in un Paese terzo ⁶¹. Su tale soggetto gravano, da un lato, obblighi specifici legati al ruolo di chi introduce per la prima volta il prodotto nel mercato unico e, dall'altro, obblighi in larga parte assimilabili a quelli previsti per il «distributore».

In particolare, l'importatore può immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi ai requisiti del Regolamento ⁶². A tal fine, egli è tenuto a verificare che: a) il fabbricante abbia svolto la procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica; b) il prodotto sia corredato delle informazioni prescritte; c) sia disponibile il passaporto digitale del prodotto ⁶³.

Nel riparto delle responsabilità in materia di conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile assume rilievo anche la figura del «distributore», definita come «la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato» ⁶⁴. Ai sensi del Regolamento, i distributori devono «agire con la dovuta attenzione ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili» ⁶⁵. In particolare, essi devono verificare che il prodotto rechi la marcatura CE o altro marchio di conformità, che sia correttamente etichettato o collegato a un passaporto digitale e che sia accompagnato dalla documentazione prescritta e da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile ⁶⁶. Qualora, prima della messa a disposizione sul mercato, il distributore ritenga o abbia motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti stabiliti negli atti delegati applicabili, ovvero che il fabbricante non li abbia rispettati, egli è tenuto a non immetterlo sul mercato fino a quando la conformità non sia ripristinata ⁶⁷. Durante il periodo in cui il prodotto si trova nella sua disponibilità materiale, il distributore deve, inoltre, garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non ne compromettano la conformità ⁶⁸.

⁶¹ Cfr. artt. 2.40, 2.44 e 29.

⁶² Cfr. art. 29.1.

⁶³ Cfr. art. 29.2.

⁶⁴ Cfr. art. 2.45.

⁶⁵ Cfr. art. 30.

⁶⁶ Cfr. art. 30.2.

⁶⁷ Cfr. art. 30.3.

⁶⁸ Cfr. art. 30.3, secondo capoverso.

Qualora, invece, emerga una sospetta non conformità successivamente alla messa a disposizione sul mercato, il distributore è tenuto ad assicurare che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi ⁶⁹, informando senza indugio le autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti ⁷⁰.

Sono, inoltre, previsti obblighi specifici per i «rivenditori», ossia per quei distributori che vendono i prodotti, anche mediante contratti a distanza, direttamente «agli utilizzatori finali» ⁷¹. In tali ipotesi, il distributore-rivenditore assume una serie di doveri informativi a tutela dei consumatori. Egli deve, in particolare, garantire che gli acquirenti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti che accompagnano il prodotto, che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente consultabile e che le etichette prescritte - finalizzate a orientare le scelte di consumo verso opzioni più sostenibili - siano espresse in modo chiaro, visibile e non fuorviante ⁷².

Consapevole dell'incidenza crescente dell'economia di piattaforma sui modelli distributivi, il Regolamento (UE) 2024/1781 estende il proprio ambito soggettivo includendo ulteriori operatori economici, quali i «fornitori di servizi di logistica» ⁷³, i «fornitori dei mercati online» ⁷⁴ e i «fornitori dei mo-

⁶⁹ Cfr. art. 30.4.

⁷⁰ Cfr. art. 30.4, secondo capoverso.

⁷¹ La figura del «rivenditore» è così definita all'art. 2.55: «il distributore o ogni altra persona fisica o giuridica che offre prodotti in vendita, noleggio o vendita rateale, o che espone prodotti agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza; la presente definizione include altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che metta in servizio un prodotto nel corso di un'attività commerciale».

⁷² Cfr. art. 31.

⁷³ Il reg., per la definizione di tale operatore economico, fa rinvio alla regolamentazione sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e in particolare all'art. 3.11 del reg. (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, ove tale soggetto è così individuato: «qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1 della dir. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2 del reg. (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci».

⁷⁴ Cfr. art. 2.54, ove tale soggetto è definito come «il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati a norma

tori di ricerca online»⁷⁵.

Ai fornitori di servizi di logistica sono attribuiti obblighi significativamente più circoscritti rispetto a quelli previsti per i distributori tradizionali. Essi sono infatti tenuti esclusivamente ad assicurare che le attività di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non incidano negativamente sulla conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile⁷⁶.

Diverso è il regime applicabile ai fornitori di mercati online e ai fornitori di motori di ricerca online, per i quali il Regolamento rinvia in larga misura alla disciplina dettata dal Regolamento sui servizi digitali, con particolare riferimento agli articoli 11 e 30⁷⁷. In base a tale quadro, tali operatori sono tenuti a garantire la disponibilità di un punto di contatto unico per le comunicazioni con le autorità competenti⁷⁸, nonché ad assicurare la tracciabilità degli operatori commerciali che si avvalgono dei loro servizi⁷⁹. Fermo restando il rispetto di tali obblighi generali, ai fornitori di mercati online è inoltre richiesto di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta e in casi specifici, al fine di agevolare l'adozione delle misure necessarie a eliminare o, se del caso, attenuare le situazioni di non conformità dei prodotti offerti per la vendita online tramite le rispettive piattaforme⁸⁰.

dell'articolo 4». Per i relativi obblighi, cfr. art. 35.

⁷⁵ Tale soggetto non è invece definito dal reg. in esame, che si limita a normare la figura all'art. 35 unitamente a quella dei fornitori dei mercati online (così la rubrica dell'art. 35 «Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online»).

⁷⁶ Cfr. art. 33. Si noti che una scelta di più ampia responsabilizzazione è stata, invece, adottata nella nuova disciplina del danno da prodotto. Nella nuova dir. sul danno da prodotto (cfr. Dir. 2024/2853/UE del 23 ottobre 2024, art. 8.1 lett. c, par. iii), i fornitori di servizi di logistica rispondono direttamente del danno causato al consumatore dal prodotto difettoso, qualora non sia presente un produttore, un importatore o un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

⁷⁷ Cfr. art. 35 del reg. (UE) 2024/1781, ove si richiamano alcuni obblighi generali imposti ai prestatori di servizi intermediari dal reg. (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la dir. 2000/31/CE (reg. sui servizi digitali).

⁷⁸ Cfr. art. 11 reg. (UE) 2022/2065.

⁷⁹ Cfr. art. 30 reg. (UE) 2022/2065.

⁸⁰ Nonostante si riconosca esplicitamente al *considerando* n. 70 del reg. (UE) 2024/1781 come tali soggetti svolgano «un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti», il loro contributo, ai sensi del medesimo reg., si ferma a quello di «assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile» e di «cooperare con le autorità di vigilanza del mercato».

3. – In continuità con il Regolamento (UE) 2024/1781 si pone adesso la Direttiva (UE) 2025/1892, che, nel delineare un quadro normativo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti tessili, persegue l'ambizioso obiettivo di promuovere «cambiamenti radicali» nei modelli produttivi del settore⁸¹. L'intento è quello di superare l'attuale modello lineare di produzione e consumo dominante nel settore, caratterizzato da cicli di vita brevi e da un rapido scarto dei prodotti, e, in via prioritaria, di contrastarne la manifestazione più distortiva, rappresentata dal fenomeno del “*fast fashion*”⁸². A tali finalità si affianca un'ulteriore direttrice strategica della Direttiva del 2025, volta a «dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore»⁸³, spezzando la tradizionale correlazione secondo cui l'espansione del comparto comporta inevitabilmente un aumento proporzionale dei rifiuti generati.

Per garantire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, un ruolo centrale è affidato da un lato al principio della “gerarchia dei rifiuti” e dall'altro al regime di “responsabilità estesa del produttore”⁸⁴.

Secondo il legislatore europeo, tali strumenti, unitamente considerati, dovrebbero spingere le imprese a progettare capi più durevoli, a favorire forme di riciclo effettivo (in particolare fibra-a-fibra) e a sostenere i costi della gestione dei rifiuti, creando così incentivi economici a ridurli alla fonte⁸⁵.

Giova preliminarmente ricordare che la “gerarchia dei rifiuti” rappresenta uno dei principi fondamentali della politica europea in materia, sancito dalla Direttiva quadro 2008/98/CE⁸⁶. Con tale espressione si individua un ordine di priorità tra le diverse opzioni di gestione dei rifiuti, volto a ridurre gli impatti ambientali e a promuovere un uso più efficiente delle risorse. Nell'ambito di tale schema, viene attribuita precedenza agli interventi volti a prevenire la generazione degli scarti o a ridurre la quantità e la pericolosità, mentre il ricorso allo smaltimento costituisce l'opzione residuale, consentita soltanto qualora le soluzioni collocate ai livelli superiori della gerarchia non risultino concretamente percorribili.

⁸¹ Cfr. *considerando* n. 1 e n. 3.

⁸² Cfr. *considerando* n. 3.

⁸³ Cfr. *considerando* n. 34.

⁸⁴ C.d. “*Extended Producer Responsibility*” o, con il relativo acronimo, “*EPR*”.

⁸⁵ Cfr. *considerando* n. 31.

⁸⁶ Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

In quest'ottica, al vertice della gerarchia dei rifiuti si colloca la prevenzione (seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclo ⁸⁷), che riveste un ruolo cruciale, poiché mira a ridurre la produzione dei rifiuti ancor prima che essi vengano generati, agendo già nella fase di progettazione dei singoli prodotti attraverso interventi quali l'allungamento della loro vita utile, la riduzione dei materiali impiegati e una concezione improntata alla durabilità e alla circolarità.

Considerato sotto il profilo della prevenzione, il principio della gerarchia dei rifiuti si configura come l'elemento di raccordo tra la Direttiva (UE) 2025/1892 e il Regolamento (UE) 2024/1781, fungendo da criterio ordinatore tanto delle politiche di gestione dei rifiuti quanto delle correlate scelte regolatorie in materia di produzione. Uno degli assi portanti dell'intera disciplina del diritto ambientale è, infatti, rappresentato dal tentativo di internalizzare le esternalità negative prodotte dalle attività umane, attraverso strumenti normativi e meccanismi economici idonei a trasferire sui soggetti responsabili i costi ambientali delle proprie scelte. Tale impostazione, di matrice economica, trova fondamento sul piano giuridico nel principio, di derivazione euro-unitaria, del "chi inquina paga" ⁸⁸, volto a garantire che ciascun operatore economico si faccia carico dei costi derivanti dalla propria attività.

È su tali basi che si innesta il regime della responsabilità estesa del produttore, il quale individua nel «produttore» il soggetto chiamato a rispondere della gestione del rifiuto generato dai propri prodotti, "estendendo" la responsabilità oltre la fase di immissione sul mercato e oltre la vita utile dei singoli beni. Con la responsabilità estesa del produttore si perviene ad una rilevante rimodulazione del principio del "chi inquina paga" nel settore dei rifiuti: l'inquinatore, infatti, non coincide necessariamente con chi materialmente produce il danno ambientale, bensì, in termini più ampi, con l'operatore economico che, attraverso le proprie scelte progettuali e produttive, è in grado di prevenirlo o ridurlo ⁸⁹. La responsabilità, dunque, non viene attribuita *ex post*, a fatto compiuto, ma *ex ante*, gravando sul soggetto che può incidere sulle caratteristiche

⁸⁷ Cfr. *considerando* n. 2.

⁸⁸ Principio che trova consacrazione nell'art. 191, paragrafo 2 del TFUE. Sulle origini del principio, cfr. M. Mieli, *Le origini del principio chi inquina paga ed il suo accoglimento da parte delle Comunità Europee*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1989, II, 217.

⁸⁹ Come precisato al *considerando* n. 3 l'obiettivo è di «predisporre incentivi affinché i produttori concepiscano i loro prodotti nel rispetto dei principi di circolarità».

del prodotto, sulla sua durabilità, riparabilità e riciclabilità. In tal senso, la responsabilità è “estesa” non solo temporalmente, ma anche funzionalmente, poiché mira a influire sull'intero ciclo di vita del prodotto.

Lo schema della responsabilità estesa del produttore, dunque, pur proiettandosi sulla fase post-consumo, è concepito come uno strumento eminentemente preventivo, volto a incentivare gli operatori economici della catena di produzione a adottare comportamenti maggiormente sostenibili ⁹⁰. In questa chiave, la responsabilità estesa del produttore si configura come un fascio di obblighi di natura finanziaria e organizzativa finalizzati a internalizzare i costi ambientali connessi alla gestione dei rifiuti e, al contempo, a rendere economicamente preferibili le scelte di eco-progettazione ⁹¹. A questo fine, la Direttiva (UE) 2025/1892 individua nell'eco-modulazione delle tariffe il perno operativo del sistema di responsabilità estesa, articolando gli oneri economici in base alle caratteristiche ambientali dei prodotti immessi sul mercato e stabilendo una correlazione diretta tra le opzioni di progettazione e i costi connessi alla gestione del fine vita.

Il meccanismo di eco-modulazione è infatti concepito come strumento a forte valenza incentivante, in quanto consente di premiare i produttori che adottano soluzioni progettuali virtuose – in termini di durabilità, riparabilità, riciclabilità e riduzione dell'impatto ambientale complessivo – attraverso la previsione di contributi ridotti, e, per converso, di disincentivare la commercializzazione di prodotti meno sostenibili mediante l'applicazione di oneri più elevati ⁹².

⁹⁰ Cfr. *considerando* n. 31, n. 32 e n. 39.

⁹¹ Essa si distingue nettamente dalla responsabilità tradizionale in materia di gestione dei rifiuti, che riguarda i soggetti coinvolti nel trattamento e opera lungo il solo circuito gestionale: l'EPR, invece, è strutturalmente orientata alla prevenzione, all'eco-design e alla trasformazione dei modelli produttivi, ponendosi come strumento centrale della transizione verso un'economia circolare. In particolare, il nuovo art. 22 bis introdotto nella dir. quadro prevede, al paragrafo 8, che i produttori sono tenuti a finanziare e organizzare l'intero ciclo di gestione dei prodotti a fine vita, comprendendo la raccolta separata dei prodotti usati e di scarto, il loro trasporto, la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la gestione dei rifiuti generati da tali attività. A tali obblighi si affiancano il finanziamento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati, le attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti, nonché il sostegno alla ricerca e allo sviluppo finalizzato al miglioramento della progettazione dei prodotti e all'incremento del riciclaggio da fibra a fibra, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti.

⁹² Cfr. *considerando* n. 25.

Affinché le imprese orientino le proprie strategie produttive in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, la piena efficacia di tale sistema presuppone un elevato grado di allineamento tra i criteri di modulazione delle tariffe e i requisiti di progettazione ecocompatibile stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1781 per i prodotti tessili, nonché con i relativi metodi di misurazione, così da assicurare incentivi economici concreti e prevedibili per gli operatori economici, incluse le numerose piccole e medie imprese che caratterizzano il settore⁹³. In tale prospettiva, alla Commissione europea è attribuito il compito di adottare norme armonizzate volte a calibrare le tariffe in funzione delle specifiche dei prodotti, assicurando l'applicazione di criteri comuni e uniformi a livello dell'Unione⁹⁴.

In un contesto segnato da una «cultura della moda veloce»⁹⁵, tale impianto concettuale rischierebbe di risultare strutturalmente incompleto in assenza di un correttivo mirato, puntualmente individuato dal legislatore europeo. La Direttiva (UE) 2025/1892 prende le mosse dalla constatazione che, nell'ambito dei modelli produttivi e distributivi riconducibili al *fast fashion* e, in misura ancora più accentuata, all'*ultra-fast fashion*, le principali criticità non derivano esclusivamente da carenze nella progettazione dei prodotti. Esse risultano piuttosto riconducibili anche a specifiche strategie industriali e commerciali volte a ridurre artificialmente la vita utile dei capi di abbigliamento. In tale contesto assumono particolare rilievo la continua rotazione delle collezioni, l'ampliamento costante dell'assortimento e la spinta al consumo immediato, pratiche che favoriscono l'eliminazione prematura dei prodotti e alimentano modelli strutturali di sovrapproduzione⁹⁶.

Per questa ragione, la Direttiva prevede che la eco-modulazione delle tariffe consideri anche parametri legati al comportamento di mercato del singolo operatore economico, come l'ampiezza dell'assortimento, la frequenza delle nuove offerte o la presenza di incentivi alla riparazione⁹⁷. L'inclusione di tali fattori nella modulazione tariffaria consente dunque di calibrare gli oneri economici in funzione degli impatti effettivamente generati, assicurando che gli operatori che alimentano modelli strutturali di so-

⁹³ Cfr. *considerando* n. 39.

⁹⁴ Cfr. *considerando* n. 39.

⁹⁵ Cfr. *considerando* n. 57 reg. (UE) 2024/1781.

⁹⁶ Cfr. *considerando* n. 40.

⁹⁷ Cfr. *considerando* n. 40.

vrapproduzione sostengano costi proporzionati alla pressione ambientale esercitata ⁹⁸.

Ne emerge così un sistema normativo più completo, in cui ecodesign, responsabilità estesa del produttore e criteri di modulazione tariffaria, soppesati anche in funzione del comportamento di mercato dei singoli attori della catena produttiva e distributiva, si intrecciano per prevenire la generazione di rifiuti, migliorare la qualità del riciclo e contrastare le pratiche commerciali che ostacolano la circolarità.

Non meno importante dell'eco-modulazione tariffaria è, pertanto, la seconda novità introdotta dalla Direttiva (UE) 2025/1892 all'interno della normativa quadro sui rifiuti, rappresentata dall'adozione di una definizione di «produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri» e dalla contestuale istituzione di un registro dei produttori cui tali soggetti sono tenuti a iscriversi ⁹⁹.

La nozione di produttore è, infatti, costruita dal legislatore europeo in senso particolarmente ampio, includendo non solo i fabbricanti, intesi come i soggetti che provvedono materialmente alla produzione dei beni, ma anche gli importatori e tutti i distributori che li immettono sul mercato di uno Stato membro, indipendentemente dalla tecnica di «vendita» utilizzata ¹⁰⁰.

Più in particolare, all'interno di questa cornice generale si collocano: a) i soggetti stabiliti in uno Stato membro che «fabbricano» o fanno «progettare o fabbricare» i prodotti con il proprio nome o marchio di fabbrica e li immettono per la prima volta sul mercato; b) gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che «rivendono» prodotti fabbricati da altri ma recanti

⁹⁸ Nella stessa prospettiva, si precisa al *considerando* n. 41 che, al fine di garantire un approccio proporzionato, nel determinare il contributo finanziario richiesto alle microimprese in materia di responsabilità estesa del produttore, si dovrebbe tenere conto di criteri quali il «volume» dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri messi a disposizione sul mercato.

⁹⁹ Il registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri è uno strumento di controllo e tracciabilità volto a verificare il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, in particolare quelli finanziari e organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti. La sua istituzione e gestione competono agli Stati membri, che rendono obbligatoria l'iscrizione quale condizione per l'immissione dei prodotti sul mercato nazionale. Alla Commissione europea spetta il compito di agevolare il funzionamento coordinato del sistema a livello unionale, mediante la creazione di un portale con i collegamenti ai registri nazionali e l'adozione di atti di esecuzione volti ad armonizzare il formato e i requisiti di registrazione. Cfr. *considerando* n. 42 e n. 57 della dir. (UE) 2025/1892 e l'art. 22 ter introdotto nella dir. 2008/98/CE.

¹⁰⁰ Cfr. *considerando* n. 8 e n. 22 e art. 1.

esclusivamente il proprio nome o marchio di fabbrica; c) i soggetti stabiliti in uno Stato membro che «forniscono» per la prima volta prodotti provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; d) gli operatori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo che «vendono» prodotti tramite contratti a distanza direttamente agli utilizzatori finali ¹⁰¹.

Poiché la definizione adottata mira a garantire un ambito di applicazione ampio e funzionale agli obiettivi di circolarità, senza penalizzare modelli produttivi a basso impatto né le pratiche di riuso e riparazione, ne restano espressamente esclusi i «sarti imprenditori», che confezionano prodotti su misura («prodotti personalizzati»), e gli operatori economici che immettono per la prima volta sul mercato prodotti usati idonei al riutilizzo o ricondizionati ¹⁰².

In senso opposto, con l'obiettivo di evitare che gli obblighi derivanti dal principio secondo cui «chi inquina paga» siano facilmente elusi con l'affermarsi di modelli distributivi incentrati sull'intermediazione digitale, la definizione normativa di «produttore» si estende espressamente agli operatori che effettuano «vendite a distanza» ¹⁰³. Più in particolare, la scelta del legislatore risponde all'esigenza di ricomprendere anche quelle fattispecie in cui le piattaforme del commercio elettronico assumono un ruolo attivo nell'operazione economica sottostante e esercitano un controllo determinante sulle condizioni della messa in commercio dei prodotti. In tali ipotesi, i fornitori di piattaforme online si collocano in una posizione sostanzialmente assimilabile a quella di un operatore economico tradizionale, come avviene, ad esempio, quando, oltre a facilitare l'incontro tra venditori terzi e consumatori finali, intervengono direttamente nella vendita dei prodotti o ne determinano elementi essenziali quali il prezzo, la presentazione o le modalità di distribuzione.

Di contro, qualora le piattaforme digitali operino effettivamente come meri facilitatori dell'incontro tra consumatori e venditori terzi, limitandosi così a fornire in modo neutro servizi di memorizzazione e di diffusione degli annunci di vendita al pubblico, esse rientrano nel perimetro applicativo del Regolamento (UE) 2022/2065. In tali ipotesi, pur non assumendo la qualifica di «produttori» ai sensi della Direttiva (UE) 2025/1892, il legislatore eu-

¹⁰¹ Cfr. il nuovo paragrafo 4 ter dell'art. 3 della dir. 2008/98/CE introdotto dalla dir. modificativa del 2025 oggetto di questo studio.

¹⁰² Cfr. *considerando* n. 22 e art. 1 dir. (UE) 2025/1892.

¹⁰³ Cfr. *considerando* n. 22 e art. 1 dir. (UE) 2025/1892.

ropeo prevede a loro carico specifici obblighi informativi, funzionali a garantire l'effettiva applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore ¹⁰⁴. Nel dettaglio, la Direttiva (UE) 2025/1892 richiede che i «fornitori di piattaforme online» acquisiscano dai «produttori di prodotti tessili» determinate informazioni, al fine di garantire sia la tracciabilità degli operatori economici a monte sia la conformità dei prodotti agli obblighi previsti dalla normativa in esame. A tal fine, prima di consentire loro l'utilizzo dei servizi digitali, i fornitori di piattaforme online devono acquisire: a) le informazioni relative all'iscrizione del produttore nel registro nazionale dei produttori tessili dello Stato membro in cui si trova il consumatore, comprensive del relativo numero di registrazione; e b) un'autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri per i quali gli obblighi di responsabilità estesa del produttore risultino pienamente adempiuti nello Stato membro di destinazione ¹⁰⁵.

Tali prescrizioni risultano rafforzate quando i fornitori di piattaforme online prestano anche servizi di logistica. In quest'ultimo caso, la Direttiva (UE) 2025/1892 si propone di evitare «situazioni indesiderabili di parassitismo («free-riding»)» ¹⁰⁶, che potrebbero emergere lungo la catena della logistica ¹⁰⁷. L'integrazione tra piattaforma del commercio elettronico e servizi di logistica può infatti alterare la tradizionale ripartizione delle responsabilità lungo la filiera, consentendo ad alcuni operatori economici di beneficiare dei sistemi di conformità senza sostenerne i costi o adempiere ai relativi obblighi: in particolare, tale integrazione potrebbe ridurre la visibilità del singolo venditore terzo - soprattutto se stabilito in un Paese terzo - e incentivare comportamenti elusivi fondati sull'aspettativa che la piattaforma consenta comunque l'immissione dei prodotti sul mercato, con conseguente trasferimento degli oneri di conformità sugli altri operatori.

¹⁰⁴ Cfr. *considerando* n. 44.

¹⁰⁵ Si noti che, come precisato al *considerando* 45 della dir. (UE) 2025/1892, l'iscrizione nel registro dei produttori rileva quale «informazione adeguata» ai sensi dell'art. 30, par. 1, lett. d), del reg. (UE) 2022/2065. Il *considerando* in parola chiarisce inoltre che le piattaforme online che consentono la conclusione di contratti a distanza sono tenute a raccogliere l'autocertificazione del produttore circa il rispetto degli obblighi EPR, senza che ciò comporti un obbligo generale di sorveglianza o di controllo preventivo dei contenuti.

¹⁰⁶ Cfr. *considerando* n. 46.

¹⁰⁷ Cfr. *considerando* n. 46.

Per queste ragioni, al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il «produttore di prodotti tessili», quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni relative all'iscrizione nel relativo registro dei produttori e alla conformità agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, mentre sui fornitori di servizi di logistica gravano specifici obblighi di diligenza. Più nel dettaglio, i fornitori di servizi di logistica sono chiamati a compiere il «massimo sforzo possibile» per verificare l'affidabilità e la completezza delle informazioni fornite, avvalendosi di banche dati o interfacce ufficiali liberamente accessibili o richiedendo idonea documentazione giustificativa. Inoltre, qualora emergano indizi di inesattezza, incompletezza o mancato aggiornamento delle informazioni ricevute, essi dovranno sollecitarne senza indugio la rettifica e, in caso di mancato adeguamento da parte del produttore, sono tenuti a sospendere tempestivamente la prestazione del servizio, ferma restando la responsabilità del produttore per l'accuratezza dei dati forniti e il suo diritto di impugnare la sospensione dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali ¹⁰⁸.

4. – Il quadro normativo sui requisiti di progettazione ecocompatibile e sulla gestione dei rifiuti tessili sin qui esaminato si colloca all'interno di un più ampio disegno volto a stimolare la crescita dell'industria europea, assicurandone, al contempo, uno sviluppo coerente con i principi dell'economia circolare. Tale impostazione trova esplicita conferma nei *considerando* della Direttiva (UE) 2025/1892, nei quali si afferma, tra l'altro, la necessità di «dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore» ¹⁰⁹, intervenendo sui modelli di produzione affinché tale correlazione non sia più considerata inevitabile.

In questa prospettiva, il superamento dell'automatismo - tipico di un modello economico lineare - secondo cui l'espansione dell'industria si debba necessariamente accompagnare a un aumento proporzionale degli scarti generati non si configura tanto come un obiettivo puntuale, quanto come la premessa generale che informa l'intero impianto normativo.

In chiusura di questo studio, appare pertanto opportuno richiamare sinteticamente le principali leve attraverso le quali il legislatore europeo intende

¹⁰⁸ Cfr. art. 22 bis, parr. 16 e 17.

¹⁰⁹ Cfr. *considerando* n. 34.

perseguire tali obiettivi, soffermandosi non solo sugli strumenti che incidono sull'offerta, ma anche su quelli che coinvolgono il lato della domanda, e in particolare il ruolo attribuito ai consumatori nel processo di transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili.

In primo luogo, sul piano della progettazione, il Regolamento (UE) 2024/1781 assume un ruolo centrale, imponendo, attraverso futuri atti delegati di cui resta responsabile la Commissione, requisiti di progettazione ecocompatibile. Agendo a monte del ciclo di vita dei prodotti, tali prescrizioni incideranno anche sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti destinati a essere generati, contrastando in particolare i modelli produttivi del *fast fashion*, caratterizzati da cicli di vita estremamente brevi, rapida obsolescenza dei capi di abbigliamento e sovrapproduzione strutturale. In assenza di una trasformazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, la dissociazione tra crescita del settore e comportamenti insostenibili resterebbe un obiettivo meramente programmatico. Proprio su questo profilo insiste il Primo Piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile, che mette in luce il ruolo strategico dell'ecodesign con specifico riferimento ai prodotti tessili. In particolare, la progettazione ecocompatibile è chiamata a contribuire al prolungamento della durata dei capi di abbigliamento, al miglioramento dell'efficienza nell'uso dei materiali e alla riduzione dell'impatto complessivo del settore sulle risorse idriche, sui consumi energetici, sui cambiamenti climatici e sulla produzione di rifiuti ¹¹⁰. In tal modo, l'approccio normativo non si limita a fissare obiettivi astratti, ma orienta concretamente l'industria verso modelli produttivi e di consumo più sostenibili.

In secondo luogo, la Direttiva (UE) 2025/1892 interviene nelle fasi finali del ciclo di vita dei prodotti, riorganizzando la gestione degli scarti tessili attraverso il rafforzamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore. L'attribuzione ai produttori degli obblighi finanziari e organizzativi connessi alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti comporta una significativa internalizzazione dei costi ambientali, spezzando la logica per cui l'espansione dei volumi immessi sul mercato può avvenire senza una corrispondente assunzione di responsabilità. In questo modo, il legislatore europeo non si limita a intervenire a valle del ciclo di vita dei prodotti, ma completa l'azione già avviata a monte attraverso la progettazione ecocompatibile, creando un sistema integrato che riduce la produzione di rifiuti, promuove

¹¹⁰ Cfr. primo piano di lavoro, cit., pag. 5.

l'economia circolare e orienta l'intero settore verso pratiche più sostenibili. L'integrazione tra requisiti di ecoprogettazione e responsabilità estesa del produttore informata sull'eco-modulazione delle tariffe consente, infatti, di riallineare gli incentivi economici degli operatori, premiando le scelte progettuali orientate alla durabilità e alla circolarità e disincentivando i modelli di profitto basati sulla sovrapproduzione e sulla rapida rotazione dei capi.

In questa prospettiva, assume un ruolo cruciale il coinvolgimento di tutti gli operatori economici che possono orientare le produzioni, come testimoniato dalla nozione ampia di «produttore di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri» adottata dalla Direttiva (UE) 2025/1892, volta a ricomprendere non solo i produttori effettivi, ma anche tutti gli attori della filiera distributiva, inclusi gli operatori economici che vendono prodotti tramite contratti a distanza direttamente agli utilizzatori finali. Questa scelta normativa assume particolare rilievo nella strategia di contrasto al fenomeno del *fast fashion*, soprattutto alla luce del ruolo svolto dalle piattaforme online nel favorire una crescita esponenziale dell'offerta di prodotti caratterizzati da modelli di produzione e distribuzione ad elevato consumo di risorse e da costi unitari estremamente contenuti.

Accanto a tali profili, la possibilità che la crescita del settore tessile si sviluppi in coerenza con i principi dell'economia circolare è accompagnata da una riflessione sul lato della domanda e, in particolare, sulle concrete dinamiche delle scelte di consumo e sulla sostenibilità sociale dei modelli di produzione (e distribuzione) che il nuovo quadro normativo è volto a incentivare.

Da questo punto di vista, un ruolo centrale è attribuito dal legislatore ai consumatori, sui quali in larga misura si gioca l'effettiva riuscita dell'intervento normativo. In tale prospettiva si collocano gli obblighi informativi introdotti dal Regolamento (UE) 2024/1781, che impongono la predisposizione di etichette chiare e complete sui prodotti, idonee a responsabilizzare gli utenti finali e a metterli in condizione di compiere scelte consapevoli. Secondo gli auspici del legislatore, la disponibilità di informazioni trasparenti dovrebbe infatti orientare le decisioni di acquisto verso prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili, stimolando comportamenti di consumo più sostenibili e contribuendo a rendere pienamente efficaci i benefici ambientali della progettazione ecocompatibile, ben oltre quanto sarebbe possibile ottenere limitandosi alla sola definizione di requisiti minimi di prestazione ¹¹¹.

¹¹¹ Cfr. primo piano di lavoro, cit. pag. 12.

Il superamento del paradigma del *fast fashion*, tuttavia, non può essere perseguito unicamente attraverso l'introduzione di requisiti di prestazione e di obblighi informativi, senza assicurare ai consumatori un accesso effettivo a «prodotti tessili di elevata qualità a prezzi accessibili»¹¹². Il contrasto alla «cultura della moda veloce»¹¹³ richiede, quindi, di affiancare alla dimensione ambientale anche una riflessione sulle ricadute economiche e sociali della transizione. Coerentemente, il legislatore europeo attribuisce un ruolo centrale sia all'accessibilità economica dei prodotti tessili, sia allo sviluppo di modelli commerciali circolari – come il noleggio, il commercio al dettaglio di seconda mano e i servizi di ritiro e riparazione – in grado di generare nuove opportunità occupazionali e risparmi per i cittadini dell'Unione. In questa prospettiva, il Regolamento (UE) 2024/1781 richiede che la Commissione europea, nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, valuti attentamente l'efficacia in termini di costi e la proporzionalità delle misure proposte, considerando eventuali impatti negativi significativi sui consumatori.

Parallelamente, il Regolamento (UE) 2024/1781 valorizza il mercato dei prodotti di seconda mano, stabilendo che i prodotti usati, compresi quelli sottoposti a riparazione o ricondizionamento, non debbano essere considerati nuovi e possano circolare nel mercato interno senza essere assoggettati ai requisiti di progettazione ecocompatibile introdotti successivamente¹¹⁴. Nella medesima direzione si pone la Direttiva (UE) 2025/1892 che, intervenendo nella fase finale del ciclo di vita dei prodotti, esclude dall'ambito di applicazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore i soggetti che immettono sul mercato prodotti tessili usati idonei al riutilizzo ovvero risultanti da operazioni di riparazione o ricondizionamento.

¹¹² Cfr. *considerando* n. 3 dir. (UE) 2025/1892.

¹¹³ Cfr. *considerando* n. 57 reg. (UE) 2024/1781.

¹¹⁴ Al contrario, i prodotti rifabbricati sono considerati nuovi e, se rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato, devono conformarsi ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Cfr. *considerando* n. 17.

Abstract

Il contributo esamina gli strumenti attraverso i quali l'Unione europea intende contrastare i fenomeni del fast fashion e dell'ultra-fast fashion, considerati tra le principali cause dell'aumento dei rifiuti tessili e del consumo insostenibile di risorse. L'analisi si concentra sul Regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign per prodotti sostenibili e sulla Direttiva (UE) 2025/1892 in materia di rifiuti tessili e responsabilità estesa del produttore. In particolare, si evidenzia come i requisiti di progettazione ecocompatibile, orientati a durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti, si integrino con le nuove misure volte a finanziare e rafforzare il riutilizzo e il riciclo dei tessili. Pur essendo ancora in fase di attuazione, i due strumenti delineano una strategia normativa unitaria finalizzata a favorire la transizione verso modelli produttivi e di consumo circolari, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari.

This article examines the regulatory instruments through which the European Union seeks to address the phenomena of fast fashion and ultra-fast fashion, regarded as major drivers of textile waste generation and unsustainable resource consumption. The analysis focuses on Regulation (EU) 2024/1781 on eco-design requirements for sustainable products and Directive (EU) 2025/1892 on textile waste and extended producer responsibility. Attention is paid to how eco-design requirements aimed at enhancing product durability, repairability and recyclability interact with the new measures designed to finance and strengthen the reuse and recycling of textiles. Although these instruments are still in the process of implementation, they outline a coherent regulatory strategy intended to promote the transition towards circular production and consumption models, in line with the objectives of the EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles.